



COPIA

COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33	Oggetto: Modifica Regolamento di applicazione della Tassa di Sbarco.
Del 26.11.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 26 del mese di novembre, alle ore 16.15 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Pier Lombardo Vigorelli	X	
V.Sindaco	Coppa Giosuè		X
Consig.ri	Sandolo Maria Claudia	X	
	Ambrosino Francesco	X	
	Feola Giuseppe	X	
	De Martino Silverio	X	
	Ferraiuolo Francesco	X	
	Sergio D'arco	X	
	Totale Presenti	7	1

Partecipa il Vice Segretario del Comune Dott. Francescopaolo D'Elia incaricato della redazione del presente verbale. Il Presidente dell'assise, Sig. Pier Lombardo Vigorelli, nella sua qualità di Sindaco, verificata la persistenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto. Dopo breve illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno, invita i presenti ad esprimere il proprio voto sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione C.C. n.6 del 28.6.2012 veniva istituita, in alternativa all'imposta di soggiorno, la tassa di sbarco in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 3/bis del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n.16 e veniva approvato il Regolamento comunale a disciplina della sua applicazione ;

Che con successiva deliberazione C.C. n. 18 del 18.10.2012 il testo regolamentare veniva modificato in accoglimento dei rilievi formulati dal Ministero dell'Economia e Finanze – Direzione Federalismo Fiscale con nota prot.17638/2012 del 7.8.2012, acquisita al prot. 7449 del 28.8.2012;

Che per effetto di tale modifica venivano individuati quali soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco unicamente le Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea ;

Visto e richiamato l'art.4 comma 3bis del D.Lgs. 14.3.2011 n.23, così come sostituito dall'art.2, comma 19 del D.L. 31.10.2013 n.126 che testualmente recita :

“3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità

applicative del tributo, nonchè eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonchè dei relativi servizi pubblici locali."

Considerato che il successivo comma 20 dell'art. 2 del citato D.L. 31.10.2013 n.126 dispone : *"20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*

Ritenuta pertanto l'opportunità di apportare idonee modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa di Sbarco;

Dato atto che, ai sensi dell'Art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con la seguente votazione accertata e proclamata dal sindaco Presidente

Presenti n. 7 - Votanti n. 7 - Voti favorevoli n. 5 - Contrari n. 2 Consiglieri (D'Arco e Ferraiuolo)

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di modificare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa di Sbarco, approvato con deliberazione C.C. n.6 del 28.6.2012, così come modificato con successiva deliberazione C.C. n. 18 del 18.10.2012, come segue:

art.2: il secondo comma viene così sostituito:

"2. L'imposta è corrisposta da ogni persona fisica che, per giungere all'Isola di Ponza utilizzi i traghetti od altri mezzi delle Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola."

L'art.3 viene così sostituito:

"1. L'imposta verrà riscossa ogni anno nel periodo compreso tra il primo maggio e il 31 ottobre dai soggetti individuati all'art.2 che precede ed è determinata nella misura di euro 2,50 per ogni singolo passeggero."

2. Sarà possibile prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo con delibera di Giunta che ne fisserà il quantum, eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni ed il relativo periodo di applicazione.

3. Ove non sia assunta alcuna deliberazione per la quantificazione dell'imposta, la stessa si intenderà determinata nell'importo previsto dal primo comma del presente articolo. ”

L'art.4 viene così sostituito:

“Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Gli specifici interventi saranno definiti con Delibera di Giunta.”

L'art.6 viene così sostituito:

“Soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco, unitamente al prezzo del biglietto, sono le Compagnie di navigazione o i soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che verseranno al Comune di Ponza gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 e dal presente Regolamento.”


Di confermare ogni ulteriore statuizione contenuta nel citato Regolamento comunale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Tributi


Dott. Francescopaolo D'Elia




PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francescopaolo D'Elia



Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Francescopaolo D'Elia)



IL PRESIDENTE
(F.to Pier Lombardo VIGORELLI)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA - 3 DIC 2013

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124,c.1,del T.U.18.08.2000, n.267);

è stata compresa nell'elenco n.....,in data.....,delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U.n.267/2000);

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 – T.U.n°267/2000;

Dalla Residenza municipale, li

- 3 DIC 2013

Timbro



Il Responsabile della pubblicazione
(Romano Libera Luciana)

- Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

- ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno.....;

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124,c.1, del T.U.n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal.....al.....;

Dalla Residenza municipale, li.....

Il Vice Segretario Comunale

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li

- 3 DIC 2013

Timbro



Il Vice Segretario Comunale
(Dott. Francescopaolo D'Elia)